



Alessandra De Blasi

COPIA AUTENTICA

Repertorio n. 15.439

Raccolta n. 11.642

Verbale d'assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di febbraio.

In Gagliano del Capo, presso il mio ufficio secondario, alla via Due Giugno, n. 2/b.

17 febbraio 2022

Innanzi a me dottoressa Alessandra De Blasi, notaio in Ugento, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Lecce, sono presenti i signori:

- Stefanelli Roberto Salvatore, nato a Tricase il 23 marzo 1956 ed ivi residente, alla via Baracca, n. 10, codice fiscale STF RRT 56C23 L419H;

- Cavalera Maria Luisa, nata a Ruffano il 25 marzo 1961, residente in Tricase, alla via Baracca, n. 10, codice fiscale CVL MLS 61C65 H632E;

- Stefanelli Emanuele Roberto, nato a Gagliano del Capo il 20 settembre 1984, residente in Tricase, alla via Giangiacomo Trivulzio, n. 13, codice fiscale STF MLR 84P20 D851D;

- Stefanelli Chiara Anita Paola, nata a Gagliano del Capo il giorno 1 aprile 1990, residente in Tricase, alla via Baracca, n. 10, codice fiscale STF CRN 90D41 D851W;

- Torsello Anna Maria, nata a Lecce il 2 dicembre 1966, residente in Alessano, nella frazione di Montesardo, alla via Giovanni XXIII, n. 22, codice fiscale TRS NMR 66T42 E506L;

- Ianne Paola, nata a Tricase il 9 maggio 1984 ed ivi residente, alla via Giangiacomo Trivulzio, n. 13, codice fiscale NNI PLA 84E49 L4190;

- Bello Cosimo, nato a Gagliano del Capo il giorno 8 settembre 1980, residente in Alessano, alla via Dei Caduti, n. 49, codice fiscale BLL CSM 80P08 D851F;

- Cacciatore Carlo, nato a Berna (Svizzera) il giorno 1 ottobre 1966, residente in Miggiano, alla via Alfieri, n. 33, codice fiscale CCC CRL 66R01 Z133T.

Io notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti, cittadini italiani, i quali dichiarano di intervenire nel presente atto nella qualità di associati, e quanto al signor Stefanelli Emanuele Roberto anche di Presidente e legale rappresentante dell'associazione "LA GIOIA DI CONTINUARE A SORRIDERE - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in forma abbreviata "LA GIOIA DI CONTINUARE A SORRIDERE O.N.L.U.S.", con sede legale in Tricase, alla via Trivulzio, n. 13, e sede operativa in Alessano, nella frazione di Montesardo, alla piazza Castello, n. 9, codice fiscale 90040760754, costituita con atto a mio rogito del 23 maggio 2013, registrato in Casarano il 29 maggio 2013 al n. 3483, serie 1T;

e mi richiedono di assistere, redigendone verbale,

Registrato a LECCE

il 23 febbraio 2022

al n. 4172 / 1T

all'assemblea straordinaria dell'associazione medesima, assemblea convocata per questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- adozione di un nuovo testo di statuto sociale, che recepisca le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- deliberazioni conseguenti.

Al che aderendo io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 9 del vigente statuto dell'Associazione, il Presidente signor Stefanelli Emanuele Roberto, il quale dichiara, constata e fa constare:

- che la presente assemblea è stata convocata ai sensi dell'art. 10 del vigente Statuto mediante comunicazione spedita a tutti gli associati nei termini previsti;

- che sono presenti, oltre ad egli medesimo, associato e Presidente del Consiglio Direttivo, i costituiti signori Cavallera Maria Luisa, Torsello Anna Maria, Ianne Paola e Stefanelli Roberto Salvatore, quali associati e membri del Consiglio Direttivo, nonché gli altri associati in costituzione generalizzati;

- che, pertanto, la presente assemblea risulta regolarmente convocata ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, essendo presenti otto dei dodici associati dell'Associazione.

Il Presidente, nel merito, espone all'assemblea i motivi per i quali si è reso necessario convocare la presente adunanza, evidenziando che in considerazione dei recenti interventi normativi e degli obiettivi futuri che l'associazione si prefigge di raggiungere, appare necessario l'adeguamento dello Statuto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, c.d. "Codice del Terzo Settore"; procede, quindi, ad illustrare le nuove norme di organizzazione e funzionamento che propone di adottare, ed in particolare:

- l'introduzione nella denominazione dell'associazione dell'acronimo APS;

- l'inserimento delle nuove disposizioni inerenti l'individuazione delle finalità dell'associazione, delle attività di interesse generale, nonché di quelle diverse, purché secondarie e strumentali;

- lo svolgimento di adunanze del Consiglio Direttivo in videoconferenza;

- le attribuzioni dell'organo di controllo;

- gli obblighi di redazione del bilancio o del rendiconto;

- gli obblighi di devoluzione del patrimonio nel momento dello scioglimento dell'associazione.

Il Presidente dà quindi lettura all'assemblea del nuovo testo dello Statuto sociale, quale risultante dai deliberati proposti ed invita l'assemblea a deliberare in merito.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, a nome del Consiglio medesimo, esprime parere favorevole alle modifiche proposte.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, ad unanimità di voti espressa per alzata di mano,

delibera:

- di adottare un nuovo testo di Statuto, che recepisca le disposizioni di cui al D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, con l'introduzione nella denominazione dell'associazione dell'acronimo APS, Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'assemblea conferisce inoltre al Presidente tutti i più ampi ed estesi poteri occorrenti per l'esecuzione dell'assunta delibera, ed espressamente gli conferisce mandato speciale affinché possa, senz'uopo di ulteriori autorizzazioni o ratifiche da parte dell'assemblea medesima, apportare alla presente delibera ed allo Statuto allegato, tutte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle competenti Autorità tutorie ai fini dell'iscrizione dell'Associazione negli Albi, nazionali o regionali, degli Enti del Terzo Settore e delle Associazioni di Promozione Sociale previsti dalla vigente normativa, ritenendo sin d'ora per rato e valido il suo operato, senza bisogno di ulteriore atto di conferma o ratifica.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la presente assemblea viene sciolta alle ore sedici e minuti venti.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'associazione, la quale richiede l'esenzione dalle imposte di Registro e di Bollo in applicazione delle agevolazioni previste dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 8, comma 1, nonché l'applicazione dei benefici di cui all'art. 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, in quanto le modifiche di cui al presente atto sono dovute principalmente alla necessità di adeguarsi a quanto previsto dallo stesso Decreto n. 117/2017.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, unitamente a quanto allegato, ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed approvato. Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su due fogli per cinque pagine e quanto fin qui della sesta. Viene sottoscritto alle ore sedici e minuti venticinque.

F.to: Stefanelli Roberto Salvatore

F.to: Cavalera Maria Luisa

F.to: Stefanelli Emanuele Roberto

F.to: Stefanelli Chiara Anita Paola

F.to: Anna Maria Torsello

F.to: Ianne Paola

F.to: Cosimo Bello

F.to: Cacciatore Carlo

F.to: Alessandra De Blasi

Vi è l'impronta del sigillo.

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita un'associazione di promozione sociale, Ente del Terzo Settore, denominata "La Gioia di continuare a sorridere Associazione di promozione sociale", in forma abbreviata "La Gioia di continuare a sorridere APS".

L'Associazione è costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, pertanto, esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha sede legale in Tricase, alla via Giangiacomo Trivulzio, n. 13.

ARTICOLO 2 - NATURA - SCOPO - OGGETTO

L'Associazione non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore), avvalendosi in modo determinante e prevalente dell'attività personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà, dei propri aderenti.

L'Associazione è apartitica e apolitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'associazione svolge attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) ed opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali nei seguenti settori:

- interventi e prestazioni sanitarie e socio - sanitarie, con particolare riferimento a persone **affette** da **demenze** e malattia di **Alzheimer** e loro familiari;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modifiche ed integrazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi dell'art. 5 lettera q) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'art. 5 lettera r) del Decreto

Legislativo n. 117/2017;

- salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed attività volta all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2018 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

L'Associazione, in considerazione della sua natura e degli scopi che si propone, può esercitare le seguenti attività:

- promozione di ogni forma di assistenza, sia essa di tipo sanitario che sociale, atta al miglioramento della qualità della vita e alla difesa della dignità delle persone **affette** da qualsiasi **disabilità**, ed in particolare, da **disabilità** mentali, da sindrome demenziale e malattia di **Alzheimer**;

- assistenza e sostegno ai malati e ai loro familiari, divenendo un punto di collegamento e coordinamento nei rapporti con gli enti pubblici, sia sanitari che sociali;

- istituzione di un servizio d'informazione ed orientamento riguardo alle necessità e ai diritti delle persone **affette** da **disabilità** mentale, sindrome demenziale e dalla malattia di **Alzheimer** e dei loro familiari;

- informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di tutte le figure professionalmente coinvolte e degli Enti Pubblici sulle problematiche delle **disabilità** mentali, della demenza e dell'**Alzheimer** dei diversamente abili e sulle problematiche dei loro familiari, anche con l'organizzazione di convegni, manifestazioni, pubblicazioni;

- tutela dei diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore legislazione e politiche degli Enti Pubblici volte al sostegno dei malati ed alla formazione dei loro familiari e dei volontari;

- promozione di iniziative culturali ed altre manifestazioni che **facilitino** la diffusione delle informazioni, la raccolta di fondi per la realizzazione degli scopi associativi;

- promozione di iniziative per migliorare la diagnosi e l'assistenza al malato, promozione di percorsi di formazione di tutti gli operatori sanitari e **parasanitari** e di ogni figura professionale coinvolta nel campo della ricerca e dell'assistenza nell'ambito della **disabilità**;

- incentivazione, promozione e realizzazione di centri socio-sanitari assistenziali, quali centri diurni, **residenzialità** protette, luoghi di aggregazioni innovativi e sperimentali, con il contributo di enti pubblici e privati;

- tutela dei diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore legislazione e politiche degli Enti Pubblici volte al sostegno dei malati ed alla formazione dei loro familiari e volontari;

- prestazione di interventi di primo soccorso con mezzi

idonei (ambulanze adeguatamente attrezzate);

- attività di trasporto di feriti ed infermi sul territorio nazionale ed internazionale;

- noleggio di mezzi di trasporto per disabili;

- organizzazione di riunioni, seminari, dibattiti e convegni.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle innanzi previste, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale svolte, secondo i criteri e i limiti posti dalla vigente normativa e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività secondarie e strumentali, in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione potrà porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale; gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere interamente reinvestiti nell'associazione medesima per il perseguimento esclusivo dello scopo sociale.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata dell'associazione è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

ART. 4 - MODALITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2 e per il perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero

dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 5 - ASSOCIATI

L'associazione deve essere costituita da un numero minimo di sette persone fisiche.

Possono diventare associati tutti coloro che condividono gli scopi dell'Associazione e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono aderire altresì all'Associazione altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

La qualità di associato si acquista con l'iscrizione all'associazione e dà diritto a partecipare alle attività sociali.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso.

Non è in ogni caso ammessa la figura del socio temporaneo.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La qualità di associato si acquista con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di ammissione, ma è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea.

La qualità di associato non è trasmissibile. L'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non può ripetere i contributi versati nè ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ARTICOLO 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno uguali diritti, e precisamente:

- 1) il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall'Associazione;
- 2) il diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;
- 3) il diritto di recedere dall'Associazione.

Gli associati e gli aderenti hanno diritto a consultare i libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo almeno venti giorni prima della data della consultazione stessa.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Ciascun associato può esprimere un solo voto.

Gli associati che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno diritto di essere rappresentati da un altro associato, mediante delega scritta; ciascun associato non può essere delegato da più di due associati.

ARTICOLO 7 - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- recesso;
- morosità **protrattasi** per oltre tre mesi dalla scadenza del termine per il versamento richiesto della quota associativa;
- esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che abbia commesso azioni ritenute **disonorevoli**, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

L'associato escluso non può essere più **riammesso**.

ARTICOLO 8 - ORGANI

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- l'organo di controllo, se previsto dalla legge.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati è l'organo deliberativo dell'associazione.

Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, i quali ne **propongano** l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

L'assemblea potrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Potranno prendere parte all'assemblea dell'associazione e votare i soli associati che risultino iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e che siano in regola con il versamento della quota annuale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

ARTICOLO 10 - COMPETENZA E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'assemblea avverrà almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (ivi compresi telefax, posta elettronica o altri mezzi simili), fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio (ovvero al numero di telefax o indirizzo di posta elettronica o comunque allo specifico recapito) comunicato all'associazione.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle

materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli associati e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti dell'associazione, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
- b) definisce il programma generale annuale di attività;
- c) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) nomina e revoca il Presidente;
- e) nomina e revoca quando previsto l'Organo di controllo e l'Organo di Revisione (o Revisore Unico);
- f) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera in merito alla realizzazione di attività secondarie e strumentali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, ivi inclusa la trasformazione,

la fusione o la scissione.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina, se necessario, due scrutatori.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

Il verbale è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

Copia dello stesso verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da tre a cinque membri, eletti dall'assemblea fra gli associati.

Il Consiglio Direttivo nomina, fra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, con funzioni anche di Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni dalla data della nomina.

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

ARTICOLO 12 - DIMISSIONI

Nel caso in cui per qualsiasi ragione venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea per surrogare

i mancanti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

ARTICOLO 13 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere, senza formalità.

È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

ARTICOLO 14 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione, senza limitazioni e potrà nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Il Consiglio Direttivo ha altresì il potere di redigere e presentare all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione.

Inoltre, il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione degli associati, redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea, convoca - almeno una volta all'anno, e comunque quando lo richieda almeno un decimo degli associati o lo reputi necessario lo stesso Consiglio Direttivo - l'assemblea degli associati, redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati, adotta i provvedimenti di esclusione degli associati qualora si dovessero rendere necessari, attua le finalità previste dallo statuto e le deliberazioni dell'assemblea.

ARTICOLO 15 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o associati con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente che è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per

fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Può movimentare conti correnti sia bancari che postali. Su delibera del Consiglio Direttivo può aprire conti correnti bancari e postali, nonchè compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari.

ARTICOLO 16 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo o in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ARTICOLO 17 - IL SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come Tesoriere, cura la gestione contabile dell'associazione e si incarica della tenuta di libri contabili.

ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea degli associati, qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un organo di controllo contabile monocratico o collegiale; qualora l'Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche, possono essere sia associati che non associati. Qualora l'Assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia associati che non associati, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie sopra indicate. In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza. L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e può essere rieletto.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di

cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea degli associati, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; il revisore legale può coincidere con l'organo di controllo contabile qualora almeno un componente effettivo dell'organo di controllo interno sia anche iscritto nell'apposito registro dei revisori legali. L'Organo di revisione dura in carica tre esercizi e può essere rieletto. L'Organo di Revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. L'Organo di revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'attività dell'Organo di Revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

ARTICOLO 20 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento delle attività di cui al presente statuto ed alle spese di organizzazione e gestione dell'Associazione.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività fra gli associati. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Associazione per meglio perseguire, e con durezza nel tempo, gli scopi associativi.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- le quote associative e i beni con esse acquistati;
- beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni conferiti dai soci o da terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e/o servizi ai soci o a terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell'Associazione.

L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati o Istituzioni e Enti

pubblici. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

ART. 21 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO O BILANCIO

L'esercizio sociale ha durata dal giorno 1 (uno) gennaio fino al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.

Il rendiconto finanziario deve rappresentare la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali da quella commerciale e contenere una sintetica descrizione del patrimonio dell'Associazione. Una volta approvato rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

In caso di superamento del limite sopraindicato, o per scelta dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'associazione e dalla relazione di missione. Potrà predisporre anche il bilancio sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il bilancio di esercizio viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per essere approvato in sede di riunione ordinaria.

ARTICOLO 22 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nello specifico previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dovrà essere richiesto parere all'organismo di controllo ai sensi dell'art. 148 comma 8 del DPR 917/86 in combinato disposto con l'art. 8 comma 23 del Decreto Legge n. 16/12 convertito nella Legge n. 44/2012. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

ART. 23 - FONTI NORMATIVE

Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato, oltre che dal presente statuto e dai regolamenti interni, dalla legislazione vigente in materia e dalle norme del codice civile relative alle associazioni.

ART. 24 - NORME TRANSITORIE

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.



Firmato digitalmente da ALESSANDRA DE BLASI

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI LECCE:80015050752